

**ACCORDO TRA L'UNIONE EUROPEA E LA REPUBBLICA FEDERALE DI SOMALIA SULLO  
STATUS DELLA MISSIONE MILITARE DELL'UNIONE EUROPEA VOLTA A CONTRIBUIRE ALLA  
FORMAZIONE DELLE FORZE DI SICUREZZA SOMALE (EUTM SOMALIA) NELLA REPUBBLICA  
FEDERALE DI SOMALIA**

L'UNIONE EUROPEA, in seguito denominata «l'UE»,

da una parte, e

LA REPUBBLICA FEDERALE DI SOMALIA, in seguito denominata «lo Stato ospitante»,

dall'altra,

in seguito denominate «le parti»,

CONSIDERANDO:

- la lettera del primo ministro della Repubblica federale di Somalia dell'11 gennaio 2013,
- la decisione 2010/96/PESC del Consiglio, del 15 febbraio 2010, relativa alla missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze di sicurezza somale <sup>(1)</sup>,
- il fatto che il presente accordo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi delle parti derivanti da accordi internazionali e da altri strumenti che istituiscono tribunali internazionali, compreso lo statuto della Corte penale internazionale,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

**ARTICOLO 1**

**Ambito d'applicazione e definizioni**

1. Il presente accordo si applica alla missione militare dell'UE volta a contribuire alla formazione delle forze armate somale (EUTM Somalia) e al relativo personale.
2. Il presente accordo si applica esclusivamente nel territorio dello Stato ospitante.
3. Ai fini del presente accordo, si intende per:
  - a) «EUTM Somalia»: il comando della missione militare dell'UE e i contingenti nazionali che contribuiscono alla missione, le loro attrezzature e i loro mezzi di trasporto;
  - b) «missione»: la preparazione, la costituzione, l'esecuzione e il supporto dell'EUTM Somalia;
  - c) «comandante della forza della missione»: il comandante dell'EUTM Somalia nel teatro della missione;
  - d) «comando militare dell'UE»: il comando militare e i suoi elementi, a prescindere dalla loro ubicazione, posti sotto l'autorità di comandanti militari dell'UE che esercitano il comando o il controllo militari dell'EUTM Somalia;
  - e) «contingenti nazionali»: le unità e gli elementi che appartengono agli Stati membri dell'UE e agli altri Stati che partecipano all'EUTM Somalia;
  - f) «personale dell'EUTM Somalia»: il personale civile e militare assegnato all'EUTM Somalia, nonché il personale schierato per la preparazione della missione e il personale che viaggia per uno Stato d'origine o un'istituzione dell'UE nel quadro della missione, in servizio, salvo disposizioni diverse del presente accordo, nel territorio dello Stato ospitante, con l'eccezione del personale assunto in loco e del personale assunto da fornitori commerciali internazionali;
  - g) «personale assunto in loco»: il personale che ha la cittadinanza dello Stato ospitante o che vi risiede in modo permanente;
  - h) «installazioni dell'EUTM Somalia»: tutti i locali, gli alloggi e le aree richiesti per l'EUTM Somalia e per il relativo personale;
  - i) «Stato d'origine»: lo Stato che mette a disposizione dell'EUTM Somalia un contingente nazionale.

<sup>(1)</sup> GU L 44 del 19.2.2010, pag. 16.

